

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Testo Unico Rinnovabili: Nuovo Decreto Legislativo 25/11/2024, n. 190 in vigore dal 30 dicembre 2024.



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il nuovo decreto legislativo, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118

è entrato in vigore il 30 dicembre 2024. Regioni ed enti locali avranno 180 giorni per adeguare le procedure amministrative alle disposizioni e uniformare le procedure amministrative.

Composto da 15 articoli, il provvedimento individua:

i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio d'impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi d'accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.

Obiettivo del provvedimento, che rientra nel quadro delle riforme previste dal PNRR, è quello di superare la frammentazione che caratterizza la disciplina; garantendo una maggiore uniformità normativa finalizzata a ridurre i tempi amministrativi e migliorare l'efficacia delle procedure autorizzative, come richiesto dalla Commissione Europea e dal Consiglio UE. La normativa, che deve sempre e comunque rilanciare lo sviluppo delle energie sostenibili con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, qualifica gli interventi su impianti rinnovabili come di *pubblica utilità, indifferibili e urgenti*.

Il Testo Unico prevede **tre diversi regimi amministrativi**:

1. **Attività libera**: riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate.
2. **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**: si applica a impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche significative.
3. **Autorizzazione unica**: procedura da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati.

Nella versione approvata è presente un'interessante novità: la previsione delle c.d. **zone di accelerazione**, ovvero aree idonee allo sviluppo accelerato di uno o più tipi di tecnologia rinnovabile e sistemi di accumulo energetico, che il GSE individuerà entro il prossimo 21

maggio 2025, come previsto dall'art. 15-ter della RED III - Direttiva UE 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

La previsione delle *zone di accelerazione* sarà funzionale alla predisposizione, entro il 21 febbraio 2026, da parte delle Regioni del piano per l'individuazione di tali zone, sulle quali potranno essere adottate procedure semplificate, fermo restando la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Un passaggio importante riguarda il **sistema di sanzioni** (art. 11) previste per chi realizza o gestisce impianti in assenza delle necessarie autorizzazioni o in violazione delle norme, che possono essere dirette ai seguenti soggetti: proprietario dell'impianto; esecutore delle opere; direttore dei lavori in caso di costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione unica.

L'importo delle sanzioni varia tra 1.000 e 150 mila euro. Nel caso invece di interventi eseguiti senza PAS, la sanzione amministrativa è compresa tra i 500 e i 30mila euro; qualora le installazioni abusive siano effettuate in aree agricole, le sanzioni possono arrivare fino a 100mila euro con ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando le vigenti disposizioni del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e delle norme edilizie.

Altre novità riguardano:

1. le semplificazioni per le procedure sugli impianti esistenti, in riferimento agli interventi di **revamping**, ovvero quelli per cui a fronte di un aggiornamento tecnologico la capacità produttiva rimane invariata, e quelli di **repowering**, consistenti nel potenziamento degli impianti attraverso tecnologie avanzate o modifiche strutturali parziali.
2. la creazione di uno sportello unico digitale per la centralizzazione delle autorizzazioni, unico punto di accesso per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni.

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 25/11/2024,n.190,Legge 5 agosto 2022,n.118,d.Lgs.n.42/2004, RED III-Direttiva UE 2023/2413
Tag	PNRR, produzione, energia, fonti rinnovabili, regimi amministrativi
Glossario	VAS (Valutazione Ambientale Strategica), PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)